IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INNOVAZIONE E SISTEMI COMPLESSI
DISPOSIZIONE N. 336
DEL 18.10.2019

OGGETTO: **SERVIZIO DI COMUNICAZIONE STRATEGICA INTEGRATA PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA ARGO. CIG 8066392541. AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO.**

ALLEGATI: SI ☒ **NO** ☐

Spazio riservato ad AIT/Ufficio Contabilità finanziaria e patrimonio

Visto:

IMPEGNO	ANNO
1713	19

IMPEGNO	ANNO
1714	19

Impegno n.

Accertamento n.

IMPEGNO	ANNO
1715	19

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INNOVAZIONE E SISTEMI COMPLESSI

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 25 luglio 2019, n. 59, avente per oggetto "Iniziative di marketing e comunicazione per il Sistema Argo, la piattaforma di genomica e l'internazionalizzazione delle start-up", con la quale il Consiglio ha valutato l'opportunità di avviare specifiche iniziative di comunicazione per valorizzare l'immagine, la brand reputation e il posizionamento del Sistema Argo a livello nazionale e internazionale, allo scopo avvalendosi di una o più figure professionali esterne in grado di garantire, quali testimonial, il racconto di Area Science Park e del Sistema Argo sui principali media nazionali e internazionali e il coordinamento degli specifici eventi;

DATO ATTO che, con la citata deliberazione, il Consiglio di Amministrazione ha demandato al Direttore Generale l'affidamento dell'incarico sopra descritto, previo avviso pubblico a manifestare interesse nell'ambito delle vigenti procedure in materia di affidamento di contratti pubblici, nei limiti di un budget di spesa non superiore a 100.000 euro, IVA esclusa;

RICHIAMATA la disposizione di data 2 agosto 2019, n. 264, con la quale il sottoscritto Direttore del Servizio Innovazione e Sistemi Complessi, cui il Direttore Generale ha delegato la gestione del budget dell'iniziativa nell'ambito del sistema Argo, ha approvato un avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione dei concorrenti, da invitare alla successiva procedura negoziata, da indire ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento, in regime di appalto, del servizio di comunicazione strategica integrata per la valorizzazione del Sistema Argo;

PRESO ATTO che:

- l'avviso, contenente requisiti di partecipazione di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale adeguati alla specificità dell'appalto da svolgere, è stato pubblicato dal 2 agosto 2019 al 26 agosto 2019 sul profilo di committente dell'Ente e sulla piattaforma unica della trasparenza e pubblicità gestita dal MIT (Servizio Contratti Pubblici - SCP);

- all'avviso hanno risposto tre operatori economici e che, all'esito delle verifiche operate, un unico operatore economico, Media Strategia S.r.l., è risultato in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, come riepilogato nell'istruttoria di data 17 settembre 2019, conservata agli atti dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che la società Media Strategia ha individuato un testimonial in possesso dei requisiti di capacità ed esperienza necessari al buon esito delle campagne di comunicazione che l'Ente intende svolgere, nel quadro dell'iniziativa strategica Argo;

VISTO l'art. 10, comma 3, del D.lgs. 25 novembre 218 e richiamate le considerazioni svolte nella citata disposizione n. 264/2019 in merito all'applicabilità di tale norma;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che autorizza l'affidamento diretto per appalti di servizi di valore compreso tra i 40.000 euro e la soglia comunitaria, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti;

CONSIDERATO che, avuto riguardo alle specifiche prestazioni da svolgere e alle particolari attività che il testimonial sarà chiamato a svolgere in occasioni pubbliche, sussistono altresì i presupposti

per un affidamento ad unico operatore economico ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di approvare i contenuti dello schema di contratto allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la società Media Strategia ha formulato, a seguito di apposita richiesta dell'Amministrazione, l'offerta economica per lo svolgimento delle attività oggetto dello schema di contratto, per un importo di euro 85.000,00+IVA;

RITENUTO che il prezzo offerto sia congruo e sostanzialmente in linea con i prezzi di mercato, avuto riguardo anche al ribasso offerto rispetto al budget complessivo di 100.000 euro (IVA esclusa);

DATO ATTO che è stato accertato il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale dichiarati in fase di risposta all'indagine di mercato;

VERIFICATA la regolarità contributiva e l'assenza di annotazioni presso il casellario ANAC della società Media Strategia e dato atto che sono state avviate le verifiche in merito al possesso degli ulteriori requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATA la necessità di dare tempestivo avvio alle iniziative di comunicazione programmate;

PRESO ATTO che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura è 8066392541 e che non sono previsti contributi da versare all'ANAC;

RITENUTO, per le considerazioni sopra esposte, di procedere all'affidamento del contratto alla società Media Strategia S.r.l., con sede legale in Via Campioni Trav. I n° 45, CAP 55100, C.F. e P.I. 02343690463, al prezzo di euro 85.000,00, IVA esclusa;

RITENUTO di impegnare l'importo di euro 103.700,00 da corrispondersi alla società Media Strategia S.r.l. sul capitolo n. 313, Comunicazione e organizzazione convegni, del bilancio 2019, - che presenta la necessaria disponibilità - nel seguente modo:

- € 31.110,00 codice progetto 99142, CUP J96H18000010008
- € 20.740,00 codice progetto 99130, CUP J26H18000100008
- € 51.850,00 codice progetto 99143, CUP J96C18000280008;

DATO ATTO che le attività di cui al contratto oggetto del presente affidamento rientrano nell'ambito delle iniziative di comunicazione istituzionale dell'Ente, per le considerazioni riportate nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59/2019;

SULLA BASE di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 19 settembre 2018, n. 82 e dalla disposizione del Direttore Generale n. 331 del 21 settembre 2018, relative al conferimento al Dott. Stephen John Taylor dell'incarico di Direttore del Servizio Innovazione e Sistemi Complessi di Area Science Park e alle commesse responsabilità;

DISPONE

– di procedere all'affidamento del contratto per il servizio di comunicazione strategica integrata per la valorizzazione del Sistema Argo alla società Media Strategia S.r.l., con sede legale in Via Campioni Trav. I n° 45, CAP 55100, C.F. e P.I. 02343690463, al prezzo di euro 85.000,00, IVA esclusa (CIG 8066392541);

- di approvare i documenti di gara elencati in premessa e allegati alla presente disposizione;
- di impegnare l'importo di euro 103.700,00 da corrispondersi alla società Media Strategia S.r.l. sul capitolo n. 313, Comunicazione e organizzazione convegni, del bilancio 2019, - che presenta la necessaria disponibilità - nel seguente modo:
 - € 31.110,00 codice progetto 99142, CUP J96H18000010008
 - € 20.740,00 codice progetto 99130, CUP J26H18000100008
 - € 51.850,00 codice progetto 99143, CUP J96C18000280008;
- di assestare l'importo necessario sul capitolo 313, Comunicazione ed organizzazione convegni, progetto 99143 alla prossima variazione di bilancio;
- di dare atto che tale spesa afferisce a compiti di natura istituzionale dell'Ente.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INNOVAZIONE E SISTEMI COMPLESSI

Dott. Stephen John Taylor

IMPEGNO	ANNO
1713	19

IMPEGNO	ANNO
1714	19

IMPEGNO	ANNO
1715	19

SCHEMA DI CONTRATTO
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE STRATEGICA INTEGRATA PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA ARGO

CIG n. 8066392541

tra

l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentata dal dott. Stephen John Taylor, Direttore del Servizio Innovazione e Sistemi Complessi e responsabile unico del procedimento, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

la società Media Strategia S.r.l, con sede legale in Lucca, Via Campioni Trav. I n° 45, CAP 55100, iscritta al registro delle imprese di Lucca in data 17/02/2014, al n. 02343690463, iscrizione Repertorio Economico Amministrativo n. 218219, C.F. e P.I. 02343690463, rappresentata dal Rag. Nilo Manfredi

Premessa	3
Art. 1 - Norme regolatrici	3
Art. 2 - Oggetto	3
Art. 3 - Durata	4
Art. 4 - Corrispettivo dell'appalto	5
Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione	5
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	6
Art. 7 - Obblighi di riservatezza e diritti d'autore	6
Art. 8 – Trattamento dei dati personali	7
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva	7
Art. 10 - Subappalto	8
Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	8
Art. 12 - Cauzione definitiva	9
Art. 13 – Recesso	9
Art. 14 - Recesso per giusta causa	9
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito	9
Art. 16 - Risoluzione per inadempimento	10
Art. 17 – Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto	10
Art. 18 – Penali	11
Art. 19 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare	11
Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	11
Art. 21 - Fatturazione e pagamenti	11
Art. 22 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore	12
Art. 23 – Modalità di verifica della prestazione in corso d'opera e del risultato finale	13
Art. 24 – Disposizioni anticorruzione	13
Art. 25 - Foro di competenza	13
Art. 26 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione	13
Clausole vessatorie	14

Premessa

1. Con disposizione del Direttore del Servizio Innovazione e Sistemi Complessi n. 264 di data 2 agosto 2019, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (di seguito denominato Area Science Park o l'Amministrazione) ha avviato un'indagine di mercato per la selezione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), del fornitore del servizio di comunicazione strategica integrata per la valorizzazione del sistema ARGO;

2. all'esito dell'indagine di mercato, è stata individuata la società Media Strategia S.r.l. quale unico fornitore in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'avviso;

3. l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) ha dichiarato, nell'ambito del DGUE, che non sussiste alcun motivo di esclusione dagli appalti o incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, dichiarazioni per le quali sono in corso le verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;

4. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

5. l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica presentata dall'Appaltatore.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park.
3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per AREA Science Park, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal presente Schema di Contratto, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal D.Lgs. n. 50/2016 e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto dell'affidamento.
5. Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'appalto interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente schema di contratto.
6. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di comunicazione strategica integrata per la valorizzazione del Sistema Argo. Più precisamente, l'Appaltatore deve prestare, in stretto coordinamento con il team dell'Ente, un servizio di consulenza strategica finalizzato alla definizione di un piano editoriale strategico e alla progettazione di iniziative ed eventi, prevedendo l'attivazione e la presenza di una figura in possesso dei requisiti indicati in fase di indagine di mercato, nonché a rinnovare e rafforzare le relazioni istituzionali e di

business, a livello nazionale e internazionale.

2. La società Media Strategia, per soddisfare i servizi richiesti descritti in seguito, dedicherà all'appalto il dott. Alan Friedman, in possesso dei requisiti richiesti al testimonial e di seguito riepilogati:

- documentata conoscenza in materia di economia e innovazione, nonché dei rapporti tra ricerca e impresa;
- esperienze di comunicazione su vari media inclusi i canali televisivi nazionali e internazionali di almeno 10 anni;
- perfetta padronanza delle lingue italiano e inglese (lingua madre o equivalente), da utilizzare per moderare iniziative pubbliche sulle principali tematiche socioeconomiche legate alle ricadute economiche dei risultati della ricerca in entrambi gli idiomi;
- un riconosciuto status di opinion leader per la stampa nazionale e internazionale relativamente a eventi di respiro socioeconomico, così come desumibile da:
- essere autore o coautore di almeno 5 (cinque) libri su tematiche socioeconomiche, pubblicati e tradotti in una pluralità di lingue (dovranno essere indicati i titoli, la tematica, la data di pubblicazione, le traduzioni e il numero complessivo di copie vendute);
- essere autore di almeno 50 (cinquanta) articoli giornalistici su stampa italiana e straniera, su tematiche socioeconomiche (dovranno essere indicati i titoli, la testata, la data di pubblicazione, la tiratura e la diffusione della testata giornalistica);
- aver partecipato ad almeno 30 programmi radio-tv a livello nazionale e internazionale (escluse repliche), con interventi su tematiche socioeconomiche, in lingua italiana o inglese (dovranno essere indicati, per ogni partecipazione, il programma, l'oggetto dell'intervento, la data di trasmissione, la testata e, se disponibile, l'audience raggiunto).

2. Il servizio si inserisce nell'ambito di un'iniziativa di comunicazione istituzionale che ha ad oggetto:

- la promozione del Sistema ARGO e dei suoi 4 Asset, con focalizzazione su un'attività di consolidamento delle strategie di comunicazione di Area Science Park con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
 - Asset 2, High Impact Net - HIN, del Sistema ARGO, con riferimento all'internazionalizzazione delle start-up e con focalizzazione sulla comunicazione strategica a livello internazionale;
 - Asset 4, Piattaforme, del Sistema ARGO, con focalizzazione sulla Piattaforma Genomica ed Epigenomica implementata in quest'ambito, mediante la progettazione di specifici eventi per la divulgazione delle attività di ricerca scientifica e tecnologica sviluppate;
- la progettazione di specifici eventi per la divulgazione delle attività di ricerca scientifica e tecnologica sviluppate all'interno del Sistema ARGO;
- la valorizzazione e diffusione dei risultati degli accordi siglati con altri soggetti pubblici e privati, con particolare riguardo all'utilizzo della Piattaforma di Genomica ed Epigenomica e per l'ottimizzazione degli output del Sistema ARGO.

Art. 3 - Durata

1. Il contratto d'appalto avrà una durata di 5 (cinque) mesi dalla sua sottoscrizione.

2. Alla scadenza, cesserà automaticamente la propria operatività senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti.

3. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi della proroga tecnica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

4. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.

5. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo pec.

Art. 4 - Corrispettivo dell'appalto

1. L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato in € 85.000,00 (ottantacinquemila//00) cui va aggiunta l'IVA nella misura di legge; non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze.

Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione

1. I servizi richiesti sono i seguenti:

- **definizione di una strategia di marketing e comunicazione per il consolidamento del Sistema Argo**, con particolare riferimento alla definizione e strutturazione di **contenuti** (reason why) da poter trasferire attraverso strumenti promozionali dedicati e alla pianificazione e definizione (format e programmi) di **iniziative** collegate agli obiettivi di visibilità e reputazione nazionali;
- definizione di una **strategia di video content marketing**, con particolare riferimento all'avvio e al consolidamento di una web TV - AREA TV - finalizzata alla valorizzazione di contenuti ed eventi attraverso strumenti video (es. videotestimonianze, interviste ecc.) promossi e, in alcuni casi, anche raccontati in prima persona dal testimonial;
- **progettazione e coordinamento di 4 iniziative strutturate e complesse con impatto e visibilità nazionali**, che coinvolgano più istituzioni/stakeholder attivi nel mondo della ricerca e dell'innovazione;
- **presenza del testimonial quale curatore/moderatore/presentatore, in almeno 3 eventi**, da concordare con i vertici dell'Ente;
- supporto nell'individuazione della strategia e dei contenuti da veicolare, sulla base dell'esperienza del testimonial, per definire 5 speech/interventi dei vertici dell'Ente in occasione di iniziative pubbliche e di networking.

2. Nell'ambito dei servizi descritti nell'art. 1, è richiesto all'Appaltatore di svolgere le seguenti attività:

A. **stesura della strategia di marketing e comunicazione del Sistema Argo**, con particolare riferimento alla definizione e strutturazione di contenuti (reason why) da poter trasferire negli strumenti promozionali dedicati e alla pianificazione e definizione (format e programmi) di eventi collegati agli obiettivi di visibilità e reputazione nazionali, da consegnarsi entro 30 giorni dall'accettazione del contratto;
B. **stesura della strategia di video content marketing**, con particolare riferimento all'avvio e consolidamento di AREA TV, da consegnarsi entro 30 giorni dall'accettazione del contratto;
C. **progettazione e coordinamento di 4 iniziative strutturate e complesse con impatto e visibilità nazionali:** ideazione del messaggio dominante; supporto alla definizione dei contenuti e del programma dell'evento (identificazione congiunta dei relatori) e alla definizione delle migliori strategie di promozione e distribuzione; eventuale coinvolgimento o attivazione del contatto per gli altri relatori;
D. **cura o moderazione del testimonial di 3 eventi,** da concordare con i vertici dell'Ente;
E. individuazione di linee **strategiche**, sulla base dell'esperienza del testimonial, per la definizione dei contenuti più efficaci e delle migliori modalità di promozione di 5 speech/interventi dei vertici dell'Ente durante eventi pubblici e di networking.

3. L'Appaltatore deve, inoltre, assicurare le necessarie sessioni di aggiornamento e di confronto con i vertici dell'Amministrazione. L'Appaltatore garantisce la presenza a tali sessioni del dott. Alan Friedman, cui sarà affidato l'incarico di supervisionare e coordinare tutte le prestazioni oggetto del contratto.

4. L'Appaltatore è tenuto a osservare le prescrizioni in materia di riservatezza di cui al successivo art. 7.

5. L'Appaltatore assicura che non sussistono conflitti di interesse con attività o altri incarichi svolti dalla medesima.

6. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad astenersi dall'adozione di atti o comportamenti che possano risultare obiettivamente incompatibili o concorrenziali con l'attività dell'Amministrazione e a non utilizzare le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'incarico nell'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività professionali.

7. In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza e diritti d'autore

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Area Science Park e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Area Science Park ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Area Science Park.
7. L'Appaltatore riconosce fin da ora che per la natura dell'oggetto, l'Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i., sarà esclusiva titolare del diritto d'autore, di ogni diritto di sfruttamento economico e di ogni altro diritto di immagine, esercitabile senza limitazioni di tempo e di luogo, nel cui ambito si riterrà di utilizzare gli elaborati prodotti dalla Società.
8. Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione e ogni altra informazione che l'Amministrazione possa aver fornito all'Appaltatore con riferimento all'oggetto del presente contratto è e rimane di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dall'Appaltatore, necessari per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nella normativa in materia di privacy. I dati saranno comunicati alle condizioni e nei limiti in essa previsti, ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto o aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
2. In relazione alle attività dinanzi previste, l'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, autorizza l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003, a trattare i dati personali necessari all'espletamento del contratto, anche sensibili e giudiziari, di cui Area Science Park è titolare.
3. L'autorizzazione ad effettuare tali attività di trattamento è strettamente correlata, per oggetto e durata, al presente incarico e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del medesimo.
4. Allo scopo di garantire che le attività di trattamento dei dati personali si svolgano nel pieno rispetto dei diritti degli interessati, l'Appaltatore dovrà osservare gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e operare in rigorosa osservanza delle seguenti istruzioni atte ad assicurare un trattamento lecito, corretto e sicuro dei dati: garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici; verificare la qualità e quantità dei dati oggetto dei trattamenti di competenza, con specifico riferimento ai requisiti di indispensabilità, esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità del trattamento, nonché completezza; effettuare il trattamento dei dati personali in conformità alle finalità per le quali sono raccolti e nel rispetto delle misure di protezione e sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito, già in atto o successivamente adottate dall'Amministrazione; provvedere alla corretta conservazione dei dati che non dovrà eccedere i tempi dello specifico trattamento; informare in via preventiva l'Amministrazione di ogni e qualsiasi problematica connessa all'applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali; astenersi dall'asportare i supporti informatici o cartacei contenenti dati personali di terzi, senza la previa autorizzazione del titolare.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza e delle istruzioni dinanzi impartite per il trattamento dei dati, Area Science Park ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione e ai terzi.
6. L'Appaltatore, in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati raccolti in esecuzione del presente contratto, si impegna a adempiere agli obblighi di legge di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, della cui eventuale violazione risponderà direttamente e in via esclusiva.

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 10 - Subappalto

1. L'eventuale subappalto è assoggettato alla disciplina dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, cui integralmente si rinvia.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice **CIG** (Codice Identificativo Gara) **n. 8066392541**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare il CIG in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 12 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € 12.750,00 (dodicimilasettecento-cinquanta//00), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Area Science Park, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di Area Science Park qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, Area Science Park ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. Area Science Park ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 6 e 9 del presente contratto.

Art. 13 – Recesso

1. Area Science Park ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Area Science Park.
3. In caso di recesso di Area Science Park, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Art. 14 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13,

del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice CIG assegnato al contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 16 - Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park;
b) assenza ingiustificata del testimonial ad eventi o riunioni in cui è stata concordata la sua presenza come necessaria;
c) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
d) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;
e) ricorso a subappalti non autorizzati dall'Amministrazione.
f) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito.

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire ad Area Science Park tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 17 – Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.
4. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18 – Penali

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nell'art. 5, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e l'1% (uno per cento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al responsabile del procedimento nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
4. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal predetto articolo anche la mancata prestazione del servizio a causa di sciopero aziendale.

Art. 19 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto, salvo quanto previsto dall'art. 110 del Codice. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Area Science Park proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
2. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Area Science Park, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice, cui integralmente si rinvia.
3. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Area Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da Area Science Park.

Art. 21 - Fatturazione e pagamenti

1. Per lo svolgimento dei servizi l'Amministrazione corrisponderà alla Società l'importo di cui all'articolo 4, da intendersi comprensivo di qualunque spesa di viaggio, vitto e alloggio che la Società dovesse sostenere nell'esecuzione del contratto.
2. Il compenso spettante alla Società verrà corrisposto, su presentazione delle relative fatture secondo la seguente tempistica:
 - 30% a seguito della consegna dei report relativi ai punti di attività A,B C esplicitati nell'art.5;
 - 20% a seguito emissione fattura con pagamento al 31/12/2019;
 - 50% alla conclusione delle attività.
3. Tutte le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo

Gare). Inoltre la prima fattura dovrà contenere l'indicazione del CUP J96H18000010008, la seconda l'indicazione del CUP J26H18000100008 e l'ultima l'indicazione del CUP J96C18000280008. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
5. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
6. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
7. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
8. Ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo della fornitura/dei lavori/del servizio è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede finale successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.
9. La parte di corrispettivo dell'appalto riservato alla copertura degli oneri per l'attuazione del documento unico valutazione rischi interferenti, qualora previsti, sarà liquidata con cadenza annuale.
10. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
11. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio del Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC.**
12. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
13. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 22 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alla presa in carico dei documenti e del loro trasporto presso i locali dell'Appaltatore, alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte

e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

3. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 16.

Art. 23 – Modalità di verifica della prestazione in corso d'opera e del risultato finale

1. Area Science Park si riserva la facoltà di controllare e verificare in ogni momento il rispetto delle condizioni previste dal presente contratto per lo svolgimento delle prestazioni. Qualora da tali verifiche emerga una difformità rispetto a quanto pattuito, l'Amministrazione potrà segnalare tali circostanze all'Appaltatore, indicando le modalità e i criteri di conformazione a quanto pattuito.

2. Nel caso in cui, da tale verifica, emerga che le prestazioni non sono svolte in maniera conforme a quanto richiesto, Area Science Park, qualora sussista l'interesse, potrà concedere un termine non superiore a dieci giorni per il corretto adempimento delle prestazioni pattuite. Resta ferma la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento ovvero di ridurre proporzionalmente il corrispettivo nel caso in cui la prestazione parziale risulti di utilità per l'Amministrazione. È fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art. 24 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 25 - Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 26 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.
4. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Area Science Park per l'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 7 - Obblighi di riservatezza e diritti d'autore
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
Art. 10 - Subappalto
Art. 12 - Cauzione definitiva
Art. 13 - Recesso
Art. 14 - Recesso per giusta causa
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
Art. 16 - Risoluzione per inadempimento
Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
Art. 18 - Penali
Art. 21 - Fatturazione e pagamenti
Art. 23 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore
Art. 25 - Foro di competenza

L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.